

**LAVORO**

RESPONSABILITÀ AMBIENTALE INSEDIAMENTI

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI AL PATRIMONIO DERIVANTI DA RESPONSABILITÀ CIVILE INQUINAMENTO

IL PRESENTE SET INFORMATIVO È COMPOSTO DA:

- DIP - Documento informativo precontrattuale
- DIP aggiuntivo- Documento informativo precontrattuale aggiuntivo
- Condizioni di Assicurazione comprensive di glossario

Il Set Informativo deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del Contratto.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente il Set Informativo.

PAGINA NON UTILIZZABILE

Assicurazione Danni al Patrimonio derivanti da Responsabilità Civile Inquinamento



Groupama
Assicurazioni

DIP - Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni

Groupama Assicurazioni S.p.A.

Prodotto: Responsabilità Ambientale Insediamenti

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Contratto di assicurazione contro i danni al patrimonio derivanti da responsabilità civile inquinamento.



Che cosa è assicurato?

SEZIONE ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE INQUINAMENTO:

✓ tiene indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento, per i danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di inquinamento causato dall'attività dichiarata e svolta nello stabilimento, per:

- morte o lesioni personali;
- distruzione o deterioramento materiale di cose che si trovino all'esterno dello stabilimento;
- interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, ed in genere per impossibilità di utilizzare beni che si trovino all'esterno dello stabilimento nell'area interessata dall'Inquinamento.

SEZIONE ASSICURAZIONE DELLE SPESE PER GLI INTERVENTI DI BONIFICA E PER IL RIPRISTINO DEL DANNO AMBIENTALE:

✓ Sono rimborsate, altresì, all'Assicurato:

- le spese per gli interventi di bonifica;
- le spese per il ripristino del danno ambientale.

Garanzie facoltative

Amianto – Beni all'interno dello stabilimento assicurato – Operazioni di carico e scarico effettuate con mezzi meccanici presso terzi – Committenza del trasporto di merci pericolose.

Le somme assicurate sono indicate in polizza.



Che cosa non è assicurato?

TUTTE LE SEZIONI:

i danni o le spese:

- ✗ causati da attività svolte all'esterno dello stabilimento;
- ✗ causati dalla proprietà, dal possesso o dall'uso di aeromobili, di natanti, nonché di veicoli a trazione meccanica durante la circolazione all'esterno dello stabilimento;
- ✗ causati dalla proprietà, dal possesso e dall'uso di piattaforme di perforazione e di altri impianti off-shore per lo stoccaggio ed il trasporto di prodotti petroliferi;
- ✗ causati dalla mancata intenzionale osservanza, da parte dell'Assicurato, delle disposizioni di legge o delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni rilasciate ai fini dell'esercizio dell'attività condotta nello stabilimento;
- ✗ causati da prodotti, rifiuti e sostanze in genere dopo la consegna a terzi;
- ✗ causati da amianto;
- ✗ derivanti da fatti verificatisi in occasione di atti di guerra, d'insurrezione, di tumulti popolari, di scioperi, di sommosse, di atti di terrorismo, vandalismo o sabotaggio, furto, rapina, di occupazione militare, d'invasione, salvo che l'Assicurato provi che l'inquinamento o il pericolo attuale di inquinamento non ebbero alcun rapporto con tali eventi;
- ✗ causati da sostanze radioattive o da apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, nonché connessi a fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo od a radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- ✗ derivanti da fatti verificatisi successivamente alla chiusura od alienazione dello stabilimento, alla sospensione dell'attività;
- ✗ causati da insufficiente o cattiva manutenzione, rispetto alle norme di buona tecnica, degli impianti predisposti per prevenire o contenere l'inquinamento;
- ✗ derivanti da fatti o circostanze noti all'Assicurato o al Contraente alla data di decorrenza dell'Assicurazione;
- ✗ derivanti da alterazioni di carattere genetico trasmissibili;
- ✗ derivanti da organismi geneticamente modificati (OGM);
- ✗ causati da variazione della destinazione d'uso dell'area su cui insiste lo stabilimento;
- ✗ causati da pozzi pendenti;
- ✗ le sanzioni e le penali di qualunque natura inflitte all'Assicurato e le obbligazioni volontariamente assunte dall'Assicurato ed altrimenti non imposte dalla legge.

SEZIONE ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE INQUINAMENTO:

- ✗ i danni cagionati a cose di terzi che l'Assicurato abbia in consegna o in custodia o che si trovino, a qualunque titolo, all'interno dello Stabilimento;

- ✗ sinistri o prestazioni, qualora ciò possa esporre la Società a sanzioni, divieti o restrizioni in conformità con quanto disposto dalle risoluzioni delle Nazioni Unite, dalle leggi e regolamenti dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America o da altre leggi e regolamenti applicabili concernenti la repressione del terrorismo internazionale.



Ci sono limiti di copertura?

- ! Il massimale indicato in polizza rappresenta il massimo esborso della Società per sinistro, per anno assicurativo;
- ! la polizza può prevedere, per alcune garanzie, l'applicazione di franchigie, scoperti e limiti di indennizzo;
- ! nel caso in cui l'inquinamento si verifichi mediante il concorso di più soggetti, la garanzia assicurativa è prestata esclusivamente nei limiti della sola quota di responsabilità civile imputabile direttamente all'Assicurato in proporzione al suo contributo, escluso ogni vincolo di solidarietà.



Dove vale la copertura?

- ✓ L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate e per le spese sostenute nel territorio dell'Unione Europea a condizione che gli eventi che hanno cagionato il sinistro abbiano avuto luogo nel territorio dello Stato italiano, della Città del Vaticano e/o della Repubblica di San Marino.



Che obblighi ho?

Quando sottoscrivi il contratto hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti potrebbero comportare effetti sulla prestazione.



Quando e come devo pagare?

Il Premio annuo deve essere pagato al rilascio della polizza. Tale premio può, anche, essere soggetto a regolazione quando è calcolato sulla base di elementi di rischio variabili; in questo caso alla stipula viene determinato un premio provvisorio calcolato facendo riferimento all'ammontare degli elementi variabili rilevati nell'esercizio precedente, ed alla fine del periodo assicurativo annuo avverrà la regolazione posticipata sulla base dei dati rilevati nel periodo stesso. Puoi chiedere il frazionamento in rate semestrali con la possibilità dell'applicazione di un aumento non superiore al 3%. In tal caso le rate vanno pagate alle scadenze stabilite. Puoi pagare il premio tramite assegno bancario, postale o circolare; bonifico e/o altro mezzo di pagamento bancario, postale o elettronico; denaro contante nei limiti previsti dalla legge.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se non paghi i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Relativamente della Sezione "Assicurazione della responsabilità civile inquinamento" le garanzie operano per le richieste di risarcimento presentate all'Assicurato per la prima volta durante il periodo di assicurazione a condizione che l'evento che cagiona l'inquinamento abbia avuto origine successivamente alla data di retroattività indicata in polizza. In caso di più richieste di risarcimento derivanti da una medesima causa di inquinamento, la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste, anche se presentate successivamente alla cessazione dell'Assicurazione.

Relativamente della Sezione "Assicurazione delle spese per gli interventi di bonifica e per il ripristino del danno ambientale" le garanzie operano in conseguenza di un sinistro che abbia avuto origine successivamente alla data di retroattività, a condizione che l'inquinamento o il pericolo attuale di inquinamento si sia manifestato per la prima volta durante il periodo di assicurazione e che il sinistro sia stato denunciato alla Società nei termini previsti. Il rimborso delle spese avverrà al definitivo compimento degli interventi di bonifica e/o di ripristino del danno ambientale.



Come posso disdire la polizza?

In presenza di tacito rinnovo puoi disdire il contratto mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza contrattuale.

Assicurazione Danni al patrimonio derivanti da Responsabilità Civile Inquinamento

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)



Groupama
Assicurazioni

Prodotto: Responsabilità Ambientale Insediamenti

Data: 02/2026 – Agg. 09/2026 - Il DIP aggiuntivo Danni pubblicato è l'ultimo disponibile.

Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società

Groupama Assicurazioni S.p.A. Sede legale e Direzione Generale: Viale Cesare Pavese, 385 – 00144 Roma, Italia. Tel. +39 06/3018.1, fax +39 06/80210.831, www.groupama.it – info@groupama.it – PEC: groupama@legalmail.it

Groupama Assicurazioni S.p.A., Partita IVA 00885741009, è una società iscritta nel Registro Imprese di Roma – Codice fiscale e numero di iscrizione 00411140585. È Impresa sottoposta al controllo da parte dell'IVASS ed iscritta nell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione italiane al n. 1.00023 e codice IVASS A095S. Groupama Assicurazioni S.p.A. è diretta e coordinata da Groupama Holding Filiales et Participations S.A. - Unico Socio – avente sede legale in Francia: 75008 Parigi 8-10 Rue d'Astorg.

Alla data dell'ultimo bilancio approvato, relativo all'esercizio 2025, il patrimonio netto della Compagnia ammonta a 650,5 milioni di euro ed il risultato economico dell'esercizio è pari a 21,4 Milioni di euro. L'indice di solvibilità (Solvency Ratio) è 270,39%. Si rinvia alla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria della Società (SFCR), disponibile sul sito internet dell'Impresa <https://www.groupama.it/conoscerci/governance-e-risultati-economici>.

Al contratto si applica la legge italiana.

Prodotto



Che cosa è assicurato?

Le coperture assicurative sono operanti se richiamate in Polizza ed è stato pagato il relativo premio.

L'ampiezza dell'impegno di Groupama Assicurazioni S.p.A. è rapportato ai massimali, alle somme assicurate e ai limiti di indennizzo, franchigie e scoperti indicati in Polizza e nelle Condizioni di Assicurazione e concordate con il contraente.

OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO: non previste

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO:

- **AMIANTO (Art. 4.1):**
 - **Danni da Amianto:** l'assicurazione è estesa ai danni da inquinamento causati da amianto a seguito d'incendio, esplosione e scoppio;
 - **Spese di Rimozione e Smaltimento:** a seguito di incendio, esplosione e scoppio, s'intendono comprese nella garanzia le spese per la rimozione e lo smaltimento di materiale, manufatti, detriti o rifiuti contenenti amianto;
- **BENI ALL'INTERNO DELLO STABILIMENTO ASSICURATO (Art. 4.2):** l'assicurazione è estesa alla copertura delle spese di decontaminazione e dei danni subiti a seguito di inquinamento dai beni mobili e immobili di proprietà dell'assicurato e/o di terzi che si trovino all'interno dello stabilimento assicurato al momento in cui si verifica l'inquinamento;
- **OPERAZIONI DI CARICO E SCARICO EFFETTUATE CON MEZZI MECCANICI PRESSO TERZI (Art. 4.3):** l'assicurazione è estesa alla copertura dei danni che si verifichino durante le operazioni di carico e scarico presso terzi, effettuate con l'utilizzo di mezzi meccanici, delle sostanze e/o dei rifiuti e dai veicoli indicati;
- **COMMITTENZA DEL TRASPORTO DI MERCI PERICOLOSE (Art. 4.4):** l'assicurazione è estesa alla responsabilità civile derivante all'assicurato per danni involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di inquinamento, verificatosi durante il trasporto, su strada e ferrovia, commissionato a terzi non dipendenti e con mezzi di proprietà di terzi, prodotto dalle sostanze da lui detenute espressamente indicate in polizza con i rispettivi quantitativi annui. La garanzia vale esclusivamente per i fatti attribuibili all'assicurato in qualità di committente.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

La polizza prevede per ciascun settore di garanzia delle esclusioni specifiche (Art. 3). A titolo esemplificativo e non esaustivo, si riportano di seguito:

- **SEZIONE ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE DA INQUINAMENTO:** i costi e le spese indennizzabili ai sensi della SEZIONE ASSICURAZIONE DELLE SPESE PER GLI INTERVENTI DI BONIFICA E PER IL RIPRISTINO DEL DANNO AMBIENTALE;
- **SEZIONE ASSICURAZIONE DELLE SPESE PER GLI INTERVENTI DI BONIFICA E PER IL RIPRISTINO DEL DANNO AMBIENTALE:** gli importi risarcibili ai sensi della ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE DA INQUINAMENTO.



Ci sono limiti di copertura?

Il contratto di assicurazione contiene limitazioni ed esclusioni alle coperture assicurative, nonché condizioni di sospensione della garanzia, che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo.

Il contratto prevede, inoltre, per alcune garanzie limiti di indennizzo, franchigie e scoperti.



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è destinato principalmente ad aziende produttive, di stoccaggio e deposito.



Quali costi devo sostenere?

Costi di intermediazione: La quota parte percepita in media dagli intermediari per questo prodotto è pari al 12,6 %

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice

Eventuali reclami devono essere inoltrati per iscritto a Groupama Assicurazioni S.p.A. - Servizio Reclami – Viale Cesare Pavese, 385 - 00144 Roma - fax: +39 06 80210.979 - E-mail: reclami@groupama.it La Compagnia è tenuta a rispondere entro 45 giorni.

All'IVASS

In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 – 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it, info su www.ivass.it

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

Arbitro Assicurativo

Presentando ricorso all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile.

Mediazione

Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98). Il tentativo di mediazione è obbligatorio ed è condizione di procedibilità.

Negoziazione assistita

Tramite richiesta del proprio avvocato a Groupama Assicurazioni S.p.A.

Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie

L'arbitrato può essere attivato, ove previsto dalle Condizioni Generali di Assicurazione, per la riduzione delle controversie circa la quantificazione del danno, da un arbitro designato dalle parti o, in mancanza di accordo, da un soggetto terzo.

Reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente, chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET per la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte il reclamante.

REGIME FISCALE

Trattamento fiscale applicabile al contratto

Le imposte vanno applicate sui premi imponibili (premio imponibile più eventuali diritti) nella misura prevista dalle disposizioni ministeriali vigenti alla data di incasso del corrispondente premio di ciascun Settore di garanzia operante.

Cosa è il diritto all'oblio oncologico?

Diritto all'oblio oncologico

Il cliente, precedentemente affetto da patologie oncologiche, il cui trattamento attivo sia concluso, in mancanza di recidive, da più di dieci anni, secondo quanto previsto dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi, non è tenuto a fornire informazioni, né subire qualunque tipo di indagine (es. visita medica) in merito a tale pregressa patologia.

Il termine è ridotto da dieci a cinque anni, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età.

Per le patologie oncologiche previste dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti

	attuativi, sono previsti termini inferiori, indicati nella Tabella, consultabile sul sito internet dell'impresa al seguente link https://www.groupama.it/diritto-oblio-oncologico/
Certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'oblio oncologico	Il cliente che precedentemente alla stipulazione o rinnovo del contratto di assicurazione abbia fornito informazioni relative al proprio stato di salute, concernenti patologie oncologiche da cui sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, invia tempestivamente alla Compagnia o all'intermediario la certificazione rilasciatagli, secondo quanto previsto dalla legge n. 193 del 2023 e successivi decreti attuativi.
Effetti dell'oblio oncologico per le imprese	Se è decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico, le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o la solvibilità del cliente. La Compagnia ha l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 giorni dal ricevimento della certificazione, senza oneri per il cliente. Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (C.D. HOME INSURANCE), PERTANTO, DOPO LA SOTTOSCRIZIONE, POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO (RICHIESTA MODIFICHE ANAGRAFICHE, DENUNCIA SINISTRI, PAGAMENTI)

PAGINA NON UTILIZZABILE



Groupama
Assicurazioni

LAVORO

RESPONSABILITÀ AMBIENTALE INSEDIAMENTI

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Documento redatto secondo le linee guida
“Contratti Semplici e Chiari”

Premessa	2
Definizioni comuni a tutte le sezioni - Glossario	3
1. GARANZIA BASE	
1.1 Sezione prima - Assicurazione della RC da Inquinamento	
Art. 1.1.1 - Oggetto dell'Assicurazione:	5
Art. 1.1.2 - Inizio e termine delle garanzie	5
I SINISTRI	
Art. 1.1.3 - Gestione delle vertenze di danno - Spese legali	5
1.2 Sezione seconda - Assicurazione delle Spese per gli Interventi di Bonifica e per il Ripristino del Danno Ambientale	
Art. 1.2.1 - Oggetto dell'Assicurazione	6
Art. 1.2.2 - Sottolimito Spese per Interventi di Bonifica interni allo Stabilimento	6
Art. 1.2.3 - Condizione di Assicurazione	6
Art. 1.2.4 - Pluralità di autori del danno	6
2. Norme che regolano l'Assicurazione in generale	
Art. 2.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio	7
Art. 2.2 - Altre assicurazioni	7
Art. 2.3 - Pagamento del Premio	7
Art. 2.4 - Modifiche dell'Assicurazione	7
Art. 2.5 - Aggravamento del rischio	7
Art. 2.6 - Diminuzione del rischio	7
Art. 2.7 - Limiti di risarcimento	7
Art. 2.8 - Scoperto - Franchigia	7
Art. 2.9 - Datazione dell'Inquinamento	8
Art. 2.10 - Inserimento Stabilimento in corso di Polizza	8
Art. 2.11 - Responsabilità dell'Assicurato per fatto degli appaltatori	8
Art. 2.12 - Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro	8
Art. 2.13 - Obblighi di cooperazione dell'Assicurato in caso di Sinistro	8
Art. 2.14 - Oneri fiscali	8
Art. 2.15 - Foro competente	9
Art. 2.16 - Rinvio alle norme di legge	9
Art. 2.17 - Estensione territoriale	9
Art. 2.18 - Proroga dell'Assicurazione	9
Art. 2.19 - Ispezioni tecniche e documentazione	9
Art. 2.20 - Regolazione del Premio	9
Art. 2.21 - Obblighi in caso di sospensione, cessazione dell'attività, alienazione dello Stabilimento o procedura concorsuale	10
3. Esclusioni	
3.1 ESCLUSIONI COMUNI A TUTTE LE SEZIONI	11
3.2 ESCLUSIONI GARANZIA BASE SEZIONE 1	12
3.2.1 - Delimitazioni	12
3.2.2 - Esclusioni	12
3.3 ESCLUSIONI GARANZIA BASE SEZIONE 2	12
4. GARANZIE OPZIONALI	
4.1 GARANZIA A - AMIANTO	12
4.2 GARANZIA B - BENI ALL'INTERNO DELLO STABILIMENTO ASSICURATO	12
4.3 GARANZIA C - OPERAZIONI DI CARICO E SCARICO EFFETTUATE CON MEZZI MECCANICI PRESSO TERZI	13
4.4. GARANZIA D - COMMITTENZA DEL TRASPORTO DI MERCI PERICOLOSE	13
5. CLAUSOLE VALIDE PER TUTTE LE GARANZIE	
Art. 5.1 Pronto Intervento Azienda P.I.A.® Inquinamento - servizio di supporto BELFOR in caso di emergenza sinistro	14
Art. 5.2 Clausola particolare	14
Allegato 1 - Servizio BELFOR Pronto Intervento Azienda P.I.A.® Inquinamento	15

Premessa

Le Condizioni di Assicurazione (mod. 220254AI_CGA) riportate nelle pagine che seguono costituiscono parte integrante della Polizza (mod. 220254AI) stipulata dal Contraente.

Resta pertanto inteso che:

- si intendono richiamate, a tutti gli effetti, le dichiarazioni del Contraente riportate in Polizza (mod. 220254AI);*
- l'assicurazione è prestata per le somme o i massimali indicati in Polizza (mod. 220254AI), fatti salvi i limiti di indennizzo, gli scoperti e le franchigie eventualmente previste in Polizza (mod. 220254AI) o nelle Condizioni di Assicurazione (mod. 220254AI_CGA).*

Le Definizioni riportate nelle Condizioni di Assicurazione (mod. 220254AI_CGA) hanno valore convenzionale e quindi integrano a tutti gli effetti la normativa contrattuale.

Avvertenza.

Al fine di agevolare la lettura e la comprensione del testo contrattuale, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 209/05, le clausole che indicano decadenze, nullità o limitazione delle garanzie ovvero oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato sono state evidenziate con stampa su sfondo grigio nelle Condizioni di Assicurazione (mod. 220254AI_CGA).

DEFINIZIONI COMUNI A TUTTE LE SEZIONI - GLOSSARIO

Nel testo che segue, s'intendono per:

- **"Assicurato"**: il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione;
- **"Assicurazione"**: il contratto di assicurazione;
- **"Bonifica"**: insieme degli interventi atti ad eliminare le fonti di Inquinamento e le sostanze inquinanti o, se impossibile dal punto di vista tecnico od economico, a ridurre le concentrazioni delle stesse nelle Matrici ambientali, in modo tale da non costituire minaccia per l'ambiente e la salute umana;
- **"Condizioni originarie"**: le condizioni delle Risorse Naturali e dei Servizi naturali esistenti prima che si sia verificato il Danno Ambientale;
- **"Contraente"**: il soggetto che stipula l'Assicurazione;
- **"Danno Ambientale"**: qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, **in confronto alle Condizioni originarie**, provocato alle Risorse Naturali;
- **"Elemento interrato"**: elemento il cui accesso alle pareti esterne necessita di lavori di sterro o di cui non sia direttamente e visivamente ispezionabile la superficie esterna;
- **"Franchigia"**: parte del danno risarcibile espressa in valore assoluto che rimane a carico dell'Assicurato;
- **"Indennizzo/Risarcimento"**: la somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro;
- **"Inquinamento"**: ogni modificazione della normale composizione o stato fisico degli elementi naturali acqua, aria e suolo, dovuta alla presenza di una o più sostanze scaricate o disperse dallo Stabilimento ove l'Assicurato svolge la sua attività;
- **"Interventi di Bonifica"**: ogni intervento di **Messa in sicurezza d'emergenza, Bonifica, Messa in sicurezza permanente, Ripristino post Bonifica**, nonché le analisi, i monitoraggi, le attività di caratterizzazione, di progettazione e l'analisi di rischio;
- **"Massimale"**: la somma indicata nel Frontespizio di Polizza che rappresenta la massima esposizione complessiva della Società per l'insieme delle garanzie prestate dalla presente Polizza per uno o più Sinistri verificatisi in uno stesso periodo assicurativo annuo o, per le Polizze di durata inferiore all'anno, nell'intero Periodo di assicurazione;
- **"Matrici ambientali"**: il suolo, il sottosuolo, l'aria, le acque superficiali, sotterranee e costiere;
- **"Messa in sicurezza d'emergenza"**: ogni intervento immediato o a breve termine, effettuato all'interno od all'esterno dello Stabilimento in caso di Inquinamento o pericolo attuale di Inquinamento, atto a contenere la diffusione delle sorgenti primarie di contaminazione, impedirne il contatto con altre Matrici ambientali ed a rimuoverle in attesa di eventuali ulteriori interventi;
- **"Messa in sicurezza permanente"**: l'insieme degli interventi atti a isolare in modo definitivo le fonti inquinanti rispetto alle Matrici ambientali circostanti e a garantire un elevato e definitivo livello di sicurezza per le persone e l'ambiente;
- **"Periodo di assicurazione"**: il periodo di tempo corrente tra la data di decorrenza indicata nel Frontespizio di Polizza e la data di scadenza, ovvero quella diversa data in cui l'Assicurazione ha altrimenti cessato di produrre effetti;
- **"Polizza"**: il documento che prova l'Assicurazione;
- **"Premio"**: la somma dovuta dal Contraente alla Società;
- **"Prestatori di lavoro"**: tutte le persone fisiche di cui l'Assicurato si avvale per l'esercizio dell'attività assicurata, nel rispetto delle norme di legge in materia di lavoro e delle quali debba rispondere ai sensi di legge, inclusi corsisti, stagisti, borsisti e tirocinanti. **Non sono pertanto compresi nella presente definizione i subappaltatori ed i loro dipendenti nonché i prestatori di opera e servizi;**
- **"Ripristino post Bonifica"**: interventi di riqualificazione ambientale e paesaggistica, costituenti completamento degli interventi di Bonifica o Messa in sicurezza permanente, che consentono di recuperare il sito all'effettiva e definitiva fruibilità per la sua destinazione d'uso;
- **"Ripristino del Danno Ambientale"**: insieme dei seguenti interventi di riparazione del **Danno Ambientale**:

- **Ripristino Primario** - qualsiasi misura di riparazione che riporta le Risorse e/o i Servizi naturali danneggiati alle Condizioni originarie;
- **Ripristino Complementare** - qualsiasi misura di riparazione volta a compensare, se opportuno anche in un sito alternativo a quello danneggiato, il mancato ripristino completo delle Risorse Naturali e/o dei Servizi Naturali;
- **Ripristino Compensativo** - qualsiasi azione intrapresa per compensare la perdita temporanea di Risorse e/o Servizi naturali dalla data in cui si verifica il Danno Ambientale fino a quando il Ripristino Primario non abbia prodotto un effetto completo;

- **"Risorse Naturali"**:
 - le specie e agli habitat naturali protetti dalla vigente normativa nazionale e comunitaria;
 - le acque superficiali, sotterranee e costiere;
 - il suolo e sottosuolo;
- **"Scoperto"**: parte del danno risarcibile espressa in percentuale che rimane a carico dell'Assicurato;
- **"Servizi naturali"**: le funzioni svolte da una Risorsa Naturale a favore di altre Risorse Naturali e/o della collettività;
- **"Società"**: l'impresa assicuratrice;
- **"Spese"**: le Spese effettivamente sostenute;
- **"Stabilimento"**: il sito o l'area perimetrata indicato in Polizza, sottoposto al controllo dell'Assicurato, nel quale si svolge l'attività dichiarata in Polizza e su cui insistono gli impianti, intendendo per essi ogni installazione (od unità tecnica) destinata alla produzione o trasformazione o trattamento o utilizzazione o deposito di sostanze, manufatti o prodotti di qualunque natura.

1. GARANZIA BASE

1.1 Sezione prima - Assicurazione della RC da Inquinamento

DEFINIZIONE VALIDA SOLO PER LA PRESENTE SEZIONE:

"Sinistro": la richiesta scritta di risarcimento di danni per i quali è prestata l'Assicurazione, avanzata per la prima volta da terzi nei confronti dell'Assicurato durante il Periodo di assicurazione.

Art. 1.1.1 - Oggetto dell'Assicurazione:

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato fino alla concorrenza del Massimale indicato in Polizza, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile, a' sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi, Spese) per i danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di Inquinamento causato dall'attività dichiarata e svolta nello Stabilimento, per:

- a) morte e lesioni personali;
- b) distruzione e deterioramento materiale di cose che si trovino all'esterno dello Stabilimento;
- c) interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi ed in genere per impossibilità di utilizzare beni che si trovino all'esterno dello Stabilimento nell'area interessata dall'Inquinamento.

Nel caso in cui l'Inquinamento si verifichi mediante il concorso di più soggetti, la garanzia assicurativa è prestata esclusivamente nei limiti della sola quota di responsabilità civile imputabile direttamente all'Assicurato in proporzione al suo contributo, escluso ogni vincolo di solidarietà.

Art. 1.1.2 - Inizio e termine delle garanzie

L'Assicurazione opera per le richieste di risarcimento presentate all'Assicurato per la prima volta durante il Periodo di assicurazione a condizione che l'evento che cagiona l'Inquinamento abbia avuto origine successivamente alla Data di retroattività indicata nel Frontespizio.

In caso di più richieste di risarcimento derivanti da una medesima causa di Inquinamento, la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste, anche se presentate successivamente alla cessazione del Periodo di assicurazione.

I SINISTRI

Art. 1.1.3 - Gestione delle vertenze di danno - Spese legali

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile sia penale, in nome dell'Assicurato, designando ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico della Società le Spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale stabilito in Polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto Massimale, le Spese vengono ripartite fra Società ed Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

La Società non riconosce Spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle Spese di giustizia penale.

1.2 Sezione seconda - Assicurazione delle Spese per gli Interventi di Bonifica e per il Ripristino del Danno Ambientale

DEFINIZIONE VALIDA SOLO PER LA PRESENTE SEZIONE:

"Sinistro": l'evento, occorso in conseguenza dell'attività dichiarata e svolta dall'Assicurato nello Stabilimento, che cagiona l'Inquinamento o il pericolo attuale di Inquinamento a seguito di cui deriva e/o insorge l'obbligo giuridico di procedere agli Interventi di Bonifica e/o al Ripristino del Danno Ambientale.

Art. 1.2.1 - Oggetto dell'Assicurazione

Fermo quanto previsto dall'Art. 1.2.2, la Società rimborserà all'Assicurato:

- a) sino alla concorrenza del Massimale, le Spese per gli Interventi di Bonifica;*
- b) sino alla concorrenza del sottolimito indicato al punto 1 del frontespizio di Polizza, le Spese per il Ripristino del Danno Ambientale;*

in conseguenza di un Sinistro che abbia avuto origine successivamente alla Data di retroattività, a condizione che l'Inquinamento o il pericolo attuale di Inquinamento si sia manifestato per la prima volta durante il Periodo di assicurazione e che il Sinistro sia stato denunciato alla Società nei termini previsti dall'Art. 2.12.

Il rimborso delle Spese avverrà al definitivo compimento degli Interventi di Bonifica e/o di Ripristino del Danno Ambientale.

La Società ha facoltà, ma non l'obbligo, previa richiesta dell'Assicurato, di concedere anticipi sulle Spese.

Art. 1.2.2 - Sottolimito Spese per Interventi di Bonifica interni allo Stabilimento

Il rimborso delle Spese per gli Interventi di Bonifica del suolo e sottosuolo su cui insiste lo Stabilimento è soggetto ad un sottolimito pari all'importo indicato al punto 2 del Frontespizio di Polizza, da intendersi compreso nel Massimale stesso e non in aggiunta ad esso.

Tale sottolimito non si applica alle acque sotterranee.

Art. 1.2.3 - Condizione di Assicurazione

L'Assicurazione è prestata a condizione che l'Assicurato abbia dato, entro i termini e con le modalità stabilite dalla legge, comunicazione del Sinistro alle autorità competenti.

Art. 1.2.4 - Pluralità di autori del danno

Nel caso in cui l'Inquinamento o il pericolo attuale di Inquinamento si verifichino per effetto del concorso di più soggetti, la Società rimborserà all'Assicurato soltanto le Spese a lui direttamente imputabili in proporzione al contributo da lui effettivamente portato nella causazione del Sinistro, escluso ogni obbligo di rimborso delle altre Spese comunque gravanti sull'Assicurato in forza di legge.

2. Norme che regolano l'Assicurazione in generale

Art. 2.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 Cod. Civ.).

Le dichiarazioni e le informazioni fornite dal Contraente e/o dall'Assicurato per iscritto nella proposta questionario e nei relativi allegati, formano la base del presente contratto e ne fanno parte integrante a tutti gli effetti.

Art. 2.2 - Altre assicurazioni

L'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di Sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 Cod. Civ.).

Art. 2.3 - Pagamento del Premio

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato sul Frontespizio di Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Il Premio è sempre interamente dovuto, anche se ne sia stato concesso il frazionamento in due rate.

Se il Contraente non paga i Premi o le rate di Premio successivi l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo (15°) giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei Premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 Cod. Civ..

I Premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza oppure alla Società.

Art. 2.4 - Modifiche dell'Assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 2.5 - Aggravamento del rischio

Il Contraente e l'Assicurato devono dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio: la Società ha la facoltà di aumentare il Premio dalla data di ricevimento della comunicazione.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione (art. 1898 Cod. Civ.).

Art. 2.6 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il Premio o le rate di Premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato (art. 1897 Cod. Civ.) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 2.7 - Limiti di risarcimento

Il Massimale indicato nel Frontespizio di Polizza rappresenta la massima esposizione della Società per capitale, interessi e Spese, per ogni Sinistro.

In nessun caso la Società risponderà per somme superiori a detto Massimale per più Sinistri, anche se occorsi in tempi diversi, che traggano origine dal medesimo evento che cagiona l'Inquinamento o pericolo attuale di Inquinamento.

Tale Massimale rappresenta altresì la massima esposizione della Società per l'insieme delle garanzie prestate dalla presente Polizza e ciò indipendentemente dal numero di Sinistri complessivamente verificatisi in uno stesso Periodo di assicurazione.

Art. 2.8 - Scoperto – Franchigia

Rimane a carico dell'Assicurato uno Scoperto o una Franchigia fissa ed assoluta per Sinistro come indicato nel frontespizio.

Relativamente alle Garanzie Opzionali, se non diversamente indicato sul Frontespizio, opererà lo Scoperto/Franchigia della Garanzia Base.

Art. 2.9 - Datazione dell'Inquinamento

Qualora risulti tecnicamente impossibile stabilire la data in cui ha avuto origine l'evento che cagiona l'Inquinamento, la Società terrà indenne l'Assicurato ovvero rimborserà allo stesso le Spese sostenute in misura uguale al rapporto tra gli anni di copertura assicurativa, prestati dalla Società, in cui è stata utilizzata la sostanza che ha cagionato l'Inquinamento e gli anni complessivi di utilizzo di tale sostanza.

Art. 2.10 - Inserimento Stabilimento in corso di Polizza

Nel caso d'inserimento di uno o più Stabilimenti in corso di Polizza, in assenza di diversa pattuizione, la Data di Retroattività decorrerà dalla data di effetto dell'appendice d'inserimento.

Art. 2.11 - Responsabilità dell'Assicurato per fatto degli appaltatori

Premesso che l'Assicurato può appaltare parte delle attività assicurate con la presente Polizza, l'Assicurazione vale anche per la responsabilità che a qualunque titolo ricada sull'Assicurato stesso, per fatto degli appaltatori mentre eseguono i lavori nello Stabilimento assicurato.

L'Assicurazione è efficace a condizione che il contratto di appalto sia stato regolarmente stipulato ai sensi di legge.

Art. 2.12 - Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro

In caso di Sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza e direttamente all'ufficio sinistri presso la Direzione della Società a mezzo fax (0630183024) o e-mail (inquinamento@groupama.it) entro tre (3) giorni da quando ne ha avuto conoscenza (art. 1913 Cod. Civ.).

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo (art. 1915 Cod. Civ.).

Art. 2.13 - Obblighi di cooperazione dell'Assicurato in caso di Sinistro

L'Assicurato dovrà cooperare con la Società in ogni fase della gestione del Sinistro fornendo ogni informazione utile e dovrà trasmettere, appena ne ha disponibilità, alla Società o al perito da questa incaricato:

- a. la corrispondenza tra l'Assicurato e qualsiasi terzo che avanzi pretese risarcitorie anche se astrattamente idonee a rientrare nella garanzia;
- b. le domande, le notifiche e gli altri documenti che siano in possesso dell'Assicurato e che siano stati presentati per qualsiasi finalità presso un organo giurisdizionale o amministrativo;
- c. nel caso fossero già iniziate le operazioni di Messa in sicurezza d'emergenza, il nominativo ed i recapiti della ditta incaricata;
- d. i rapporti tecnici, le analisi, le eventuali comunicazioni delle autorità competenti o degli enti di controllo e l'ulteriore documentazione relativa al Sinistro in suo possesso, precedente e successiva alla data del Sinistro;
- e. i documenti, le analisi ed i progetti tecnici funzionali alle operazioni di Messa in sicurezza di emergenza, Bonifica, Messa in sicurezza definitiva, Ripristino Ambientale e Ripristino del Danno Ambientale richiesti dalla legge.

L'Assicurato ha la facoltà di avvalersi della consulenza o di richiedere il gradimento della Società per la nomina e/o l'incarico:

- del progettista;
- del direttore dei lavori;
- dell'impresa che dovrà eseguire gli Interventi.

Resta inteso che un medesimo soggetto non potrà ricevere la nomina e/o l'incarico, con riferimento ad uno stesso Sinistro, per più di due delle funzioni summenzionate (salvo diversa pattuizione con la Società).

Art. 2.14 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 2.15 - Foro competente

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione alla presente Assicurazione, suoi atti modificativi ed esecutivi, comprese quelle inerenti alla sua validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e risoluzione, è competente in via esclusiva, a scelta della parte attrice, il Foro del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la Polizza.

Art. 2.16 - Rinvio alle norme di legge

La presente Assicurazione è governata dalla legge italiana, alla quale si fa rinvio per tutto quanto non è qui diversamente regolato.

Art. 2.17 - Estensione territoriale

L'Assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate e per le Spese sostenute nel territorio dell'Unione Europea, a condizione che gli eventi che hanno cagionato il Sinistro abbiano avuto luogo nel territorio dello Stato italiano, della Città del Vaticano e/o della Repubblica di San Marino.

Art. 2.18 - Proroga dell'Assicurazione

La presente Assicurazione è soggetta a tacito rinnovo, nel caso in cui non venga data disdetta, con lettera raccomandata, almeno 60 giorni prima della data di scadenza della Polizza.

Art. 2.19 - Ispezioni tecniche e documentazione

La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e controlli sullo stato dello Stabilimento, ispezioni per le quali l'Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso e s'impegna a fornire le notizie e la documentazione necessarie.

Art. 2.20 - Regolazione del Premio

Il Premio, convenuto in tutto o in parte, sulla base di elementi variabili viene:

- anticipato in via provvisoria, all'inizio del Periodo di Assicurazione, quale acconto di Premio calcolato sulla stima preventiva degli elementi sopra indicati, fermo restando il Premio minimo comunque dovuto;
- regolato, alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, a seconda delle variazioni intervenute in detti elementi durante lo stesso periodo.

a) Comunicazione dei dati e pagamento della differenza di Premio

Entro 60 (sessanta) giorni dalla fine di ogni periodo annuo di Assicurazione o della minore durata del contratto, il Contraente o l'Assicurato deve fornire per iscritto alla Società, in relazione a quanto previsto dal contratto, gli elementi variabili previsti in Polizza. Le differenze attive risultanti dalla regolazione devono essere pagate entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione effettuata dalla Società.

Il Premio complessivo risultante dalla regolazione costituisce il Premio dovuto in via anticipata per gli anni successivi al primo, fermo restando il Premio provvisorio minimo stabilito in Polizza.

b) Inosservanza dell'obbligo di comunicazione dei dati o dell'obbligo di pagamento

Nel caso in cui il Contraente o l'Assicurato, nei termini prescritti, non abbia effettuato la comunicazione dei dati necessari per effettuare il conguaglio del Premio, ovvero il pagamento della differenza attiva dovuta, la garanzia prestata per il nuovo periodo assicurativo resta sospesa a partire dal 15° giorno successivo a quello indicato per la scadenza del contratto e fino alle ore 24 del giorno in cui il Contraente o l'Assicurato abbia adempiuto ai propri obblighi e trova applicazione il disposto dell'art. 1901, comma 2, del Codice Civile. Resta fermo il diritto della Società di agire giudizialmente.

c) Rivalutazione del Premio anticipato in via provvisoria

Se all'atto della regolazione annuale il consuntivo degli elementi variabili di rischio supera il doppio di quanto preso come base per la determinazione del Premio dovuto in via anticipata, quest'ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione, sulla base

di una rivalutazione del preventivo degli elementi variabili, comunque non inferiore al 75% dell'ultimo consuntivo.

d) Verifiche e controlli

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli, per i quali l'Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e la documentazione necessaria.

Art. 2.21 - Obblighi in caso di sospensione, cessazione dell'attività, alienazione dello Stabilimento o procedura concorsuale

L'Assicurato è tenuto a comunicare alla Società, a mezzo lettera raccomandata da inviare entro quindici (15) giorni dal momento in cui ne viene a conoscenza:

- a) se lo Stabilimento è oggetto di una cessione di proprietà o interrompe a titolo provvisorio o definitivo l'attività;*
- b) se l'Assicurato ha in corso una procedura concorsuale.*

Nel caso di cui alla precedente lettera b), la comunicazione all'Assicuratore potrà essere trasmessa dal soggetto che, nell'ambito della procedura concorsuale, abbia assunto i diritti e gli oneri dell'Assicurato.

L'eventuale inadempimento della presente disposizione comporterà, salvo specifica pattuizione di deroga, l'inoperatività delle garanzie prestate dalla Polizza.

3. Esclusioni

3.1 ESCLUSIONI COMUNI A TUTTE LE SEZIONI

L'Assicurazione non comprende:

1) i danni o le Spese:

- a. *causati da attività svolte all'esterno dello Stabilimento;*
- b. *causati dalla proprietà, dal possesso o dall'uso di aeromobili, di natanti, nonché di veicoli a trazione meccanica durante la circolazione all'esterno dello Stabilimento;*
- c. *causati dalla proprietà, dal possesso e dall'uso di piattaforme di perforazione e di altri impianti off-shore per lo stoccaggio ed il trasporto di prodotti petroliferi;*
- d. *causati dalla mancata intenzionale osservanza, da parte dell'Assicurato, delle disposizioni di legge o delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni rilasciate ai fini dell'esercizio dell'attività condotta nello Stabilimento;*
- e. *causati da prodotti, rifiuti e sostanze in genere dopo la consegna a terzi;*
- f. *causati da amianto;*
- g. *derivanti da fatti verificatisi in occasione di atti di guerra, d'insurrezione, di tumulti popolari, di scioperi, di sommosse, di atti di terrorismo, vandalismo o sabotaggio, furto, rapina, di occupazione militare, d'invasione, salvo che l'Assicurato provi che l'Inquinamento o il pericolo attuale di Inquinamento non ebbero alcun rapporto con tali eventi;*
- h. *causati da sostanze radioattive o da apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, nonché connessi a fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo od a radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;*
- i. *derivanti da fatti verificatisi successivamente alla chiusura od alienazione dello Stabilimento, alla sospensione dell'attività non comunicati con le modalità previste dagli artt. 2.5 e 2.21;*
- j. *causati da insufficiente o cattiva manutenzione, rispetto alle norme di buona tecnica, degli impianti predisposti per prevenire o contenere l'Inquinamento;*
- k. *derivanti da fatti o circostanze noti all'Assicurato o al Contraente alla data di decorrenza dell'Assicurazione;*
- l. *derivanti da alterazioni di carattere genetico trasmissibili;*
- m. *derivanti da Organismi Geneticamente Modificati (OGM);*
- n. *causati da variazione della destinazione d'uso dell'area su cui insiste lo Stabilimento;*
- o. *causati da pozzi perdenti;*

2. *Le sanzioni e le penali di qualunque natura inflitte all'Assicurato e le obbligazioni volontariamente assunte dall'Assicurato ed altrimenti non imposte dalla legge.*

3.2 ESCLUSIONI GARANZIA BASE SEZIONE 1

3.2.1 - Delimitazioni

Non sono considerati terzi:

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a) e quelle la cui responsabilità sia coperta dall'Assicurazione;
- c) I Prestatori di lavoro che subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione materiale alle attività cui si riferisce l'Assicurazione;
- d) le società le quali, rispetto all'Assicurato che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, nonché gli amministratori delle medesime, ai sensi di quanto previsto dal Codice Civile;

3.2.2 - Esclusioni

a) L'Assicurazione non comprende i danni cagionati a cose di terzi che l'Assicurato abbia in consegna o in custodia o che si trovino, a qualunque titolo, all'interno dello Stabilimento;

b) La garanzia di cui alla Sezione Prima non comprende altresì i costi e le Spese indennizzabili ai sensi della Sezione Seconda di Polizza.

La Società non sarà tenuta a fornire la copertura assicurativa e non sarà obbligata a liquidare alcun sinistro o prestazione di cui al presente contratto, qualora ciò possa esporre la stessa a sanzioni, divieti o restrizioni in conformità con quanto disposto dalle risoluzioni delle Nazioni Unite, dalle leggi e regolamenti dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America o da altre leggi e regolamenti applicabili concernenti la repressione del terrorismo internazionale.

3.3 ESCLUSIONI GARANZIA BASE SEZIONE 2

La garanzia di cui alla Sezione Seconda non comprende gli importi risarcibili ai sensi della Sezione Prima di Polizza.

4. GARANZIE OPZIONALI

(Operanti solo se espressamente richiamate nel Frontespizio di Polizza)

4.1 GARANZIA A - AMIANTO

Danni da amianto

A parziale deroga dell'esclusione di cui all'Art. 3.1.1 lettera f), nei limiti ed alle condizioni stabilite dalla presente Polizza, l'Assicurazione è estesa ai danni da Inquinamento causati da Amianto a seguito d'incendio, esplosione e scoppio.

La presente estensione è prestata con un sottolimito ed una Franchigia/Scoperto indicati nel frontespizio

Spese di rimozione e smaltimento

Sempre a seguito di incendio, esplosione e scoppio, s'intendono altresì comprese nella garanzia le Spese per la rimozione e lo smaltimento di materiale, manufatti, detriti o rifiuti contenenti Amianto.

La presente estensione è prestata con un sottolimito ed una Franchigia/Scoperto indicati nel frontespizio.

4.2 GARANZIA B - BENI ALL'INTERNO DELLO STABILIMENTO ASSICURATO

A deroga dell'esclusione di cui all'Art. 3.2.2 lettera a), nei limiti e alle condizioni stabilite dalla presente Polizza, l'Assicurazione è estesa alla copertura delle Spese di decontaminazione e dei danni subiti a seguito di Inquinamento dai beni mobili e immobili di proprietà dell'Assicurato e/o

di terzi che si trovino all'interno dello Stabilimento assicurato al momento in cui si verifica l'Inquinamento. La presente estensione è prestata con un sottolimito ed una Franchigia/Scoperto indicati nel frontespizio.

4.3 GARANZIA C – OPERAZIONI DI CARICO E SCARICO EFFETTUATE CON MEZZI MECCANICI PRESSO TERZI

Nei limiti ed alle condizioni stabilite dalla presente Polizza ed a parziale deroga dell'art. 3.1.1 lettera a), l'Assicurazione è estesa alla copertura dei danni che si verifichino durante le operazioni di carico e scarico presso terzi, effettuate con l'utilizzo di mezzi meccanici, delle sostanze e/o dei rifiuti e dai veicoli indicati nell'Allegato 3 (mod. 220254AI_ALL3).

La presente estensione è prestata con un sottolimito ed una Franchigia/Scoperto indicati nel frontespizio.

Limitatamente alla presente estensione di garanzia la definizione di "Inquinamento" s'intende abrogata e sostituita dalla seguente:

- **"Inquinamento"**: ogni modificazione della normale composizione o stato fisico degli elementi naturali acqua, aria e suolo, dovuta alla presenza di una o più sostanze scaricate o disperse a causa dell'attività assicurata;

L'art. 2.17 s'intende abrogato e così sostituito:

"L'Assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate e per le Spese sostenute nel territorio dell'Unione Europea, a condizione che gli eventi che hanno cagionato l'Inquinamento o il pericolo attuale di Inquinamento abbiano avuto luogo nei Paesi dell'Unione Europea compresa la Svizzera."

4.4. GARANZIA D – COMMITTENZA DEL TRASPORTO DI MERCI PERICOLOSE

Nei limiti ed alle condizioni stabiliti dalla presente Polizza, ed a parziale deroga dell'art. 3.1 lettera a) e lettera b), l'Assicurazione è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di Inquinamento, verificatosi durante il trasporto, su strada e ferrovia, commissionato a terzi non dipendenti e con mezzi di proprietà di terzi, prodotto dalle sostanze da lui detenute indicate nell'Allegato 4 (mod. 220254AI_ALL4) con i rispettivi quantitativi annui.

La garanzia vale esclusivamente per i fatti attribuibili all'Assicurato in qualità di committente.

La presente estensione è prestata con un sottolimito ed una Franchigia/Scoperto indicati nel frontespizio.

5. CLAUSOLE VALIDE PER TUTTE LE GARANZIE

Art. 5.1 Pronto Intervento Azienda P.I.A.® Inquinamento - servizio di supporto BELFOR in caso di emergenza sinistro

Premesso che

- è stata predisposta una convenzione con la spett.le BELFOR Italia S.r.l., filiale italiana di BELFOR Holding Inc., gruppo multinazionale attivo nel settore del risanamento post-sinistro incendio, allagamento, calamità naturali ed inquinamento,
- tale convenzione prevede che il Contraente/Assicurato diventi membro del programma di "Pronto Intervento Azienda P.I.A.® Inquinamento" che garantisce il supporto tecnico da parte di BELFOR Italia S.r.l. in caso di emergenza che renda necessario un intervento di messa in sicurezza d'emergenza a seguito di inquinamento,

si conviene tra le parti che, fermi gli obblighi previsti in caso di sinistro, l'Assicurato o il Contraente potranno contattare la società BELFOR Italia per attivare il suo intervento.

L'Assicurato o il Contraente, per usufruire di tale supporto, dovranno attivare il servizio Pronto Intervento Azienda P.I.A.® Inquinamento, con le modalità descritte nell'Allegato 1) Servizio BELFOR "Pronto Intervento Azienda P.I.A.® Inquinamento", dopo il perfezionamento della polizza.

Una volta attivato il servizio "Pronto Intervento Azienda P.I.A.® Inquinamento", l'Assicurato o il Contraente potranno richiedere l'intervento di BELFOR Italia chiamando il numero verde **800 820 189** attivo tutti i giorni dell'anno 24 ore su 24.

A fronte dell'utilizzo del servizio "Pronto Intervento Azienda P.I.A.® Inquinamento" la Società concederà in caso di sinistro indennizzabile una riduzione dello scoperto o della franchigia di polizza, da applicare agli importi risarcibili, pari al 25%.

Qualora il sinistro non sia indennizzabile, l'Assicurato o il Contraente potranno comunque, a proprie spese, avvalersi dei servizi di BELFOR Italia, rimanendo a carico della Società i soli costi relativi alla chiamata e trasferta dei tecnici di BELFOR Italia.

Qualora la convenzione Pronto Intervento Azienda P.I.A.® Inquinamento" dovesse venir meno, la Società ha, in ogni momento, la facoltà di comunicare all'Assicurato la inoperatività del servizio oggetto della presente Clausola Particolare con preavviso di 30 giorni, decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione da farsi mezzo di lettera raccomandata RR,.

Art. 5.2 Clausola particolare

A)- L'ASSICURAZIONE NON OPERA SE NON VENGONO RISPETTATE LE PRESCRIZIONI GESTIONALI ELENcate NELLA DELIBERA DI AUTORIZZAZIONE.

Allegato 1 - Servizio BELFOR Pronto Intervento Azienda P.I.A.[®] Inquinamento

1. Attivazione del servizio Pronto Intervento Azienda P.I.A.[®] Inquinamento

Il Contraente/Assicurato, per attivare il servizio Pronto Intervento Azienda P.I.A.[®] Inquinamento, deve collegarsi alla pagina **pia.belfor.it** compilando ed inviando la scheda "Attivazione servizio Pronto Intervento Azienda P.I.A.[®] Inquinamento" presente nella sezione di approfondimento P.I.A.[®] Inquinamento.

Una volta attivato il servizio, il Contraente/Assicurato riceverà da BELFOR Italia il Kit Pronto Intervento Azienda P.I.A.[®] Inquinamento contenente:

- membership card con il proprio codice identificativo che dovrà essere comunicato, in caso di emergenza, per le richieste di supporto,
- opuscolo informativo che illustra le caratteristiche del servizio,
- vademecum con le linee guida per la gestione del sinistro inquinamento.

2. Cosa fare in caso di sinistro inquinamento

In caso di sinistro inquinamento, il Contraente/Assicurato:

1. deve contattare immediatamente il Numero Verde 800 820 189 attivo 24 ore su 24, 365 giorni l'anno,
2. deve comunicare i propri dati, il codice identificativo riportato sulla membership card e/o il numero della polizza ed un recapito telefonico,
3. riceve immediato supporto tecnico da un Responsabile Tecnico BELFOR, che concorderà tempi e modalità del sopralluogo operativo (tempo medio di sopralluogo 24 ore).

In occasione del sopralluogo operativo il Responsabile Tecnico BELFOR:

- identificherà le azioni necessarie per contenere il danno e consentire una rapida ripresa dell'attività;
- emetterà relativa proposta tecnico economica delle operazioni di messa in sicurezza di emergenza ambientale;
- si attiverà per predisporre le comunicazioni d'urgenza nei confronti di tutti gli Enti preposti.

3. Prestazioni previste dal servizio Pronto Intervento Azienda P.I.A.[®] Inquinamento in caso di emergenza inquinamento

In caso di evento, a seguito del quale derivi e/o insorga l'obbligo giuridico di procedere agli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ai sensi di legge, e si renda, di conseguenza, necessario un tempestivo intervento, il Contraente/Assicurato ha diritto di richiedere l'intervento di BELFOR Italia per l'effettuazione degli interventi di messa in sicurezza d'emergenza, contattando il Numero Verde **800 820 189** attivo 24 ore su 24, 365 giorni l'anno.

In seguito a tale richiesta di intervento, BELFOR Italia provvederà, in via prioritaria rispetto ai clienti non convenzionati, a:

- fornire supporto tecnico telefonico;
- inviare sul luogo del sinistro un tecnico per compiere il primo sopralluogo tecnico;
- predisporre ed attivare le comunicazioni d'urgenza nei confronti di tutti gli Enti preposti;
- identificare gli interventi necessari per la messa in sicurezza e bonifica;
- descrivere le attività di consulenza ed interfaccia con gli Enti preposti (Comune, Provincia e Regione) nonché con gli organi di controllo sanitario e ambientale (ASL e ARPA);
- emettere una proposta tecnico economica relativa alle operazioni di messa in sicurezza di emergenza ambientale.

a) In caso di sinistro indennizzabile i costi per le operazioni di messa in sicurezza di emergenza, così come definita in polizza, saranno a carico del Contraente/Assicurato e, previa conferma dell'operatività di polizza, verranno rimborsati all'Assicurato dalla Società.

b) In caso di sinistro non indennizzabile il Contraente/Assicurato potrà comunque, a sue spese, avvalersi in ogni caso dei servizi di BELFOR Italia, rimanendo a carico della Società i soli costi relativi alla chiamata e trasferta dei tecnici di BELFOR Italia.

4. Informazioni sul servizio – Servizio trasparenza

- Ogni prestazione d'opera di BELFOR Italia non prevista dal programma Pronto Intervento Azienda P.I.A.[®] Inquinamento sarà oggetto di proposta tecnico economica e stipulazione di apposito contratto.
- I tempi intercorrenti tra la chiamata ed il sopralluogo sono indicativi e non vincolanti.
- La responsabilità per gli interventi effettuati da BELFOR Italia resta ad esclusivo carico della stessa.
- BELFOR Italia opererà nel pieno rispetto dei tempi e modi operativi previsti dal piano tecnico economico di intervento. BELFOR Italia non sarà responsabile per modifiche delle condizioni operative dovute a cause di forza maggiore o per motivi non dipendenti dal proprio controllo o volontà.

Dati aggiornati al 1° settembre 2015

Mod. 220254AI_CGA

Groupama Assicurazioni S.p.A.

Sede legale e Direzione Generale: Viale Cesare Pavese, 385 - 00144 Roma
Tel. +39 06 3018.1 - Fax +39 06 80210.831 - pec: groupama@legalmail.it - www.groupama.it

Cap. Soc. euro 492.827.404 interamente versato - Partita Iva 00885741009 - Codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma 00411140585 - Impresa iscritta nell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione italiane al n. 1.00023 e codice IVASS A095S - Società diretta e coordinata da Groupama Holding Filiales et Participations S.A. - Unico Socio - Sede legale: 75008 Parigi 8-10 Rue d'Astorg



Groupama
Assicurazioni